

**Camanini dott. Cristina
Dottore commercialista – Revisore contabile**

Via Flaim, 14 – 38023 Cles (TN)
Tel. 0463. 600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437
e-mail: cristina@studiocamanini.it - pec: cristina.camanini@pec.odctrento.it

COMUNE DI RABBI

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 11 con oggetto:
"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118.".**

La sottoscritta dott. Cristina Camanini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Rabbi come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03.08.2020,

- ricevuta in data 02.03.2021 la proposta di delibera della Giunta Comunale nr. 11 di data 25.02.2021 e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante re-imputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:
 - ALLEGATO A) Elenco dei residui riaccertati - Impegni;
 - ALLEGATO B) Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti;
 - ALLEGATO C) - Variazione al bilancio 2020-2021;
 - ALLEGATO D) - Elenco dei residui attivi e passivi riaccertati al 31.12.2020;
- preso atto che il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e la Nota Integrativa allegata al

Bilancio di Previsione 2019/2021 ed il piano degli indicatori approvati con la deliberazione Consiliare n. 5 di data 21.03.2019;

- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";
- considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- richiamato l'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: *<< Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui*

passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (...)";

- richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una riconoscizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- Ricordato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 (a seguito della legge 145/2018) ha introdotto modificazioni al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con particolare riferimento al FPV riferito ai lavori pubblici;
- dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la riconoscizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;

- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
- visto, ai sensi dell'art. 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, espresso sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile e sulla copertura finanziaria ex art. 187, c.1, Codice degli Enti locali;
 - considerato che le variazioni apportate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
 - considerato che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, dopo averne verificato l'effettiva esigibilità nel 2020 e che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2020.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di determinazione in oggetto, l'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

RESIDUI ATTIVI e PASSIVI

Il prospetto dei residui attivi evidenzia le seguenti risultanze:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI		Importo	
a)	Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Euro	1.276.642,65
b)	Maggiori accertamenti in conto residui nel corso	Euro	0,00

	dell'esercizio		
c)	Minori residui attivi insussistenti rilevati nell'esercizio	Euro	0
d)	Importo totale dei residui rideterminato (a+b-c)	Euro	1.276.642,65
e)	Residui attivi riscossi nel corso dell'esercizio	Euro	329.653,96
f)	Consistenza della gestione residui attivi al 31.12.2020(d-e)	Euro	946.988,69

GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui attivi di competenza da mantenere al 31.12.2020	1.652.470,73
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE A BILANCIO	2.599.459,42

Il prospetto dei residui passivi evidenzia le seguenti risultanze:

GESTIONE RESIDUI PASSIVI		Importo
a)	Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2020	Euro 464.089,84
b)	Minori residui passivi insussistenti rilevati nell'esercizio	Euro -3.281,52
c)	Importo totale dei residui passivi rideterminato (a-b)	Euro 460.808,32
d)	Residui passivi pagati nel corso dell'esercizio	Euro 162.877,88
e)	Consistenza della gestione residui passivi al 31.12.2020 (c-d)	Euro 297.930,44

GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui passivi di competenza da mantenere al 31.12.2020	1.482.874,44
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA MANTENERE A BILANCIO	1.780.804,88

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 – derivante esclusivamente da impegni reimputati con il riaccertamento ordinario di cui trattasi nel presente parere – è pari ad

Euro 882.867,54, corrispondente alle spese reimputate senza una corrispondente reimputazione di entrate correlate come illustrato nelle seguenti tabelle:

Parte corrente	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui attivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati all'esercizio 2021	0,00
Residui passivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati all'esercizio 2021 senza copertura da FPV	0,00
Residui passivi di competenza al 31.12.2019 cancellati e reimputati all'esercizio 2020 coperti da FPV	0,00
Incremento FPV Entrata 2021	0,00

Parte capitale	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui attivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati all'esercizio 2021	1.890.536,69
Residui passivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati all'esercizio 2021 senza copertura da FPV	1.890.536,69
Residui passivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati all'esercizio 2021 coperti da FPV	729.412,44
Incremento FPV Entrata 2021	729.412,44

Riepilogo per il 2021	
Descrizione operazioni riaccertamento	Importo
Residui attivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati all'esercizio 2021	1.890.536,69
Residui passivi di competenza al 31.12.2020 cancellati e reimputati all'esercizio 2021	2.619.949,13
Differenza = incremento FPV entrata 2021	729.412,44

in sintesi:

		PARTE CORRENTE	PARTE IN C/ CAPITALE	TOTALE
RESIDUI REIMPUTATI	ATTIVI	0,00	1.890.536,69	1.890.536,69
RESIDUI REIMPUTATI	PASSIVI	0,00	2.619.949,13	2.619.949,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		0,00	729.412,44	729.412,44

VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Dalla verifica effettuata il Revisore attesta:

- la corretta reimputazione delle entrate;
- la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale;
- la corretta reimputazione delle spese, sia quelle finanziate con la reimputazione di entrate correlate che quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato;

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità del Comune di Rabbi e ai sensi dell'art. 210 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale

3 maggio 2018, e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, **considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio** ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, **esprime parere favorevole**, all'approvazione del provvedimento relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020.

Rabbi (TN), 03.03.2021

